

Allegato "A/3576"

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione di "ATTA ITALIA Società Benefit Srl".

Articolo 2 - Oggetto

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- costruzione e assemblaggio di bancali in cartone, operazioni di confezionamento ed esecuzione di imballaggi di ogni tipo per conto proprio e di terzi; codifica merci e materiali, verifiche di conformità degli ordini, evasione degli ordini, servizi di controllo qualità di produzione e gestione di merci e prodotti finiti;
- la prestazione di servizi di gestione di brevetti, di commercializzazione e di pubbliche relazioni, nonché servizi gestionali in genere nei confronti di altre società, persone ed enti, anche con l'ausilio di mezzi informatici e di telecomunicazione;
- lo studio, la ricerca e l'innovazione tecnologica nella ricerca di sistemi di produzione di imballaggi con tecnologie innovative nel settore dei bancali in cartone nell'ottica di un miglioramento ecosostenibile dell'utilizzo dei materiali e del risparmio energetico;
- autotrasporto di merci per conto terzi, trasporto industriale e speciale;

- trasporti e spedizioni terrestri, marittime e aeree sia in Italia che all'estero, ivi compresa l'attività di corriere, spedizioniere e di assistenza doganale;
- stoccaggio, gestione di magazzino, deposito e movimentazione interna di tutte le merci, compresi prodotti chimici, derrate alimentari e deperibili in genere;
- il commercio, in qualsiasi forma, di tutti i beni afferenti i settori di cui sopra.

La società potrà aderire a consorzi, associazioni e reti di impresa.

La società potrà inoltre compiere, sia in Italia che all'estero, tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie e bancarie ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, costituite o costituende, che abbiano oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico.

La società potrà altresì assumere mutui passivi di ogni genere, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche e altre garanzie reali e personali a favore di chiunque e anche per obbligazioni contratte da terzi, con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio, delle attività di cui

alla Legge 197/91 e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

In qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-384, la società intende altresì perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti degli organi di governo, degli azionisti, del Consiglio di Amministrazione, dei collaboratori tutti, dei clienti, dei fornitori, dei partner commerciali, della comunità locale (Enti territoriali e istituti formativi) e dell'ambiente in generale.

Si riporta di seguito un elenco esemplificativo, non tassativo, delle specifiche finalità di beneficio che la società perseguirà in ragione dell'esercizio in forma benefit:

- Promuovere pratiche di correttezza, onestà e trasparenza nei rapporti commerciali, in un'ottica di continuità con i valori e la visione che contraddistinguono la società, meglio dettagliati nel Codice Etico adottato;
- Sostenere progetti di inclusione sociale dedicati al mondo della disabilità e della fragilità, offrendo, ove possibile, opportunità di lavoro e di crescita personale e professionale;
- Perseguire l'obiettivo di rinascita di vecchi opifici industriali dismessi restituendo loro l'originaria vocazione e attualizzandoli con impianti moderni a impatto ambientale

zero a servizio di un prodotto sostenibile, riciclato e totalmente riciclabile;

- Monitorare costantemente l'operatività aziendale con l'obiettivo di migliorarne l'impatto ambientale in un'ottica di economia rigenerativa, sostenendo lo sviluppo di un'economia circolare;

- Promuovere con le istituzioni, i lavoratori, i clienti e i fornitori una cultura d'impresa orientata al Bene Comune attraverso la condivisione di progetti e iniziative che favoriscano l'equilibrio economico, sociale e ambientale, in un'ottica di evoluzione e sostentamento reciproco;

- Pianificare e organizzare la strategia di sostenibilità aziendale in modo continuativo e strutturato per dare vita a scelte ed azioni operative coerenti con l'essere «Società Benefit» in piena osservanza del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione della Repubblica Italiana che sancisce il principio del "progresso materiale o spirituale della società";

- Favorire la comunicazione e le informazioni interne ed esterne al fine di diffondere il progetto industriale in ambito nazionale e internazionale, attraverso attività di sensibilizzazione sulla sostenibilità sociale e ambientale.

Lo scopo di beneficio comune viene perseguito nei rapporti con degli organi di governo, degli azionisti, del Consiglio di Amministrazione, dei collaboratori tutti, dei clienti, dei fornitori, dei partner commerciali, della comunità locale

(Enti territoriali e istituti formativi) e dell'ambiente in generale.

Articolo 3 - Sede

La società ha sede in Torino.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e sopprimere filiali, direzioni, rappresentanze, succursali, uffici amministrativi, agenzie e dipendenze in altre località, sia in Italia che all'estero, nonché di trasferire l'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al giorno trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata o anticipata con delibera dell'assemblea dei soci.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote a'sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato, anche non proporzionalmente, mediante conferimenti in denaro, di crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi, nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice Civile.

In tutti i casi di aumento del capitale, compresi quelli da liberarsi mediante conferimento in natura, i conferimenti dovuti dai soci titolari di quote pari o non superiori al dieci per cento del capitale sociale, o da tutti i soggetti che nel tempo dovessero da loro derivare la titolarità della medesima quota del capitale sociale, dovranno essere effettuati in loro nome e a loro vantaggio dagli altri soci, senza diritto a rimborso alcuno, di modo che mai, per qualsiasi ragione, la quota di detti soci possa vedersi ridotta sotto la percentuale del capitale sociale concordata in sede di costituzione della società per effetto di un aumento di capitale.

Nel caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omissa il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-*bis* secondo comma del Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche mediante apporti di beni in natura, purché nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti, con particolare riferimento a quelli che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

È attribuita alla competenza dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto la facoltà di emettere i titoli di debito di cui all'articolo 2483 del Codice Civile.

In tal caso i titoli emessi potranno essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale.

In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferirà risponderà, a'sensi di legge e nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società medesima, della solvenza della società stessa.

La decisione di emissione del prestito dovrà prevederne le condizioni e le modalità del rimborso e verrà iscritta, a cura degli amministratori, presso il competente Registro delle Imprese.

Previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli l'assemblea dei soci potrà modificare tali condizioni e modalità. Sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali.

Articolo 6 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 7 - Trasferimento delle quote

Il trasferimento per atto tra vivi delle quote, sia a soci che a non soci, è subordinato al preventivo consenso e gradimento degli Amministratori che decideranno all'unanimità. In ogni caso i soci, salva l'ipotesi di trasferimento al coniuge o a parenti in linea retta, hanno diritto di prelazione a parità di condizioni. L'intenzione di trasferire la quota e il nominativo del cessionario dovranno

essere comunicati per iscritto mediante raccomandata A.R. agli Amministratori, i quali, qualora consenzienti, ne daranno notizia ai soci con avviso di data certa. Scaduto il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale avviso, senza che sia pervenuta dai soci alcuna comunicazione, la quota potrà essere liberamente ceduta al cessionario designato.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi detenuta.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato, nei termini e nelle forme di cui sopra, la volontà di esercitare il diritto di prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, sarà nominato un arbitro a norma del successivo articolo 26 del presente Statuto.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene

normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie.

Il trasferimento a titolo gratuito per atto tra vivi delle quote di partecipazione o di parti di esse o dell'usufrutto o della nuda proprietà o di altro diritto sulle stesse è consentito previo gradimento dell'organo amministrativo, che delibererà all'unanimità.

Pertanto il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione a titolo gratuito, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata all'organo amministrativo la proposta di trasferimento, contenente l'indicazione della persona del beneficiario e ottenerne il gradimento.

Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento non pervenga al socio richiedente alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà automaticamente concesso e il socio potrà trasferire la propria quota di partecipazione.

In caso di mancato gradimento, il socio avrà facoltà o di rimanere nella titolarità della quota di partecipazione oggetto dell'ipotizzato trasferimento a titolo gratuito ovvero di recedere dalla società mediante l'invio di una lettera raccomandata da inviarsi entro trenta giorni dalla comunicazione del mancato gradimento.

Nel primo semestre dalla costituzione della società il trasferimento delle quote a titolo oneroso o gratuito resta libero.

A'sensi dell'articolo 2469 del Codice Civile le partecipazioni sono liberamente trasferibili *mortis causa*.

Articolo 9 - Recesso

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto. Il recesso è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2473 Codice Civile.

Articolo 10 - Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 11 - Amministratori

La società sarà amministrata da due amministratori.

Il primo si occuperà della parte relativa alla produzione e commercializzazione e sarà nominato dal socio I.M. Servizi s.r.l. o dal soggetto che acquisterà successivamente la titolarità della sua quota.

Il secondo si occuperà della parte amministrativa e contabile e sarà nominato dal socio Professor WEIGMANN Roberto o dal soggetto che acquisterà successivamente la titolarità della sua quota.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Articolo 12 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 13 - Poteri dell'Organo Amministrativo

Entrambi gli Amministratori hanno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli Amministratori congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intendono conferiti disgiuntamente.

Possono essere nominati direttori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente agli amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che l'altro intende compiere, sarà competente a decidere sull'opposizione, in deroga al disposto del terzo comma dell'articolo 2257 del Codice Civile, uno o più soggetti terzi ex articolo 37 del Decreto Legislativo numero 5/2003.

Ciascuno degli amministratori, con riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà bilanciare l'interesse dei soci con

il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dal presente statuto e dalla L. 208/2015 in materia di società benefit.

L'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni ed i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 del presente Statuto. Il soggetto incaricato è denominato responsabile dell'impatto.

Articolo 14 - Rappresentanza

Entrambi gli Amministratori hanno la firma e la rappresentanza della società in via disgiunta tra loro.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 15 - Compensi degli Amministratori

Il compenso degli amministratori è determinato dall'assemblea.

Agli amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Articolo 16 - Organo di controllo

La società può nominare un organo di controllo o un Revisore. Nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria e si applicano le disposizioni in tema di società per azioni. L'organo di controllo esercita il controllo contabile, salvo che con decisione dei soci venga nominato un revisore contabile. Nell'esercizio di tale compito esso dovrà, anche:

- valutare la correttezza dell'operato degli amministratori anche in relazione all'attività posta in essere per bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune;
- verificare che la nomina del responsabile della funzione di beneficio comune sia coerente con il principio dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società.

Articolo 17 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 18 - Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare a'sensi dell'articolo 2479-*bis* codice civile ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni devono comunque essere adottate mediante deliberazione assembleare a'sensi dell'articolo 2479-*bis* del Codice Civile con riferimento alle materie di cui ai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 ovvero quando lo richiedono uno o entrambi gli amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 19 - Assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o revisore, se nominati.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, i luoghi collegati in caso di riunione con mezzi di telecomunicazione.

Anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo o revisore, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo o revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 20 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dall'altro Amministratore o dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, nominare il Segretario, dirigere e regolare lo svolgimento della riunione e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È ammessa la partecipazione per videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione

degli argomenti discussi, nonché lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della medesima.

Articolo 21 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto a intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da soggetto anche non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Articolo 22 - Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo e trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 23 - *Quorum* deliberativi

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Nei casi previsti dai numeri 4 et 5 del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile occorre tuttavia il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

È però necessario il consenso di tutti i soci per introdurre, modificare o sopprimere i diritti spettanti ai singoli soci a'sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del Codice Civile e in particolare degli articoli 5, quarto comma, et 11 del presente Statuto.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 24 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità del maggior termine di centottanta giorni qualora ricorrano i presupposti dell'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa destinazione decisa dai soci.

Dopo un'iniziale fase triennale di avviamento la società sarà tenuta a distribuire almeno il 40% (quaranta per cento) degli utili, dedotta la parte destinata a riserva legale.

L'organo amministrativo redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune allegata al bilancio, che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 all'articolo 1 della L. 208/2015 e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 al predetto art. 1 della L. 208/2015;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società ed in ogni altra forma che il responsabile dell'impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione della società sono regolati dagli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 26 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, quelle aventi a oggetto la validità di delibere assembleari o decisioni dei soci e quelle promosse da amministratori, liquidatori, organo di controllo o revisore ovvero nei loro confronti, saranno devolute a un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, entro trenta giorni dal deposito dell'istanza della nomina da parte dell'interessato più diligente, che formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del Codice di procedura Civile e delle leggi speciali in materia.

Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 27 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa esplicito riferimento alle disposizioni di legge vigenti.